

Ufficio Esami di Stato
Corso Umberto I, 40
Napoli

Orario al pubblico: Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 9-12
Martedì e Giovedì ore 9-12 e 14,30-16,30

Rilascio certificati di abilitazione

L'art. 190 del R.D. 31.08.1933 n. 1592 prevede il pagamento di una tassa da parte di coloro che superano l'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale. Tale disposizione è stata confermata dall'art. 4 della Legge 8.12.1956 n. 1378 e dall'art. 20, settimo comma, del D.M. 9.9.1957 e ss. modif. ed integr.

Tale tassa è una tassa regionale da versarsi mediante conto corrente postale intestato all'Ente Regione, in cui è ubicato l'Ateneo presso il quale l'interessato si è laureato. L'ammontare di detta tassa varia da Regione a Regione.

La Regione Campania, nell'art. 39 della L.R. n. 21 del 3.9.2002, ha fissato l'ammontare della tassa in **Euro 104,00** (centoquattro/zerozero) da versarsi esclusivamente mediante il **conto corrente postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania – Servizio di Tesoreria - con la seguente causale: codice 08 11 - abilitazione esercizio professionale.**

I laureati presso Atenei di altre regioni dovranno rivolgersi ai rispettivi Uffici Esami di Stato per sapere l'ammontare della tassa ed in numero del conto corrente della Regione.

Per tutti, la ricevuta di detto bollettino dovrà, poi, essere consegnata all'Università Federico II – Ufficio Esami di Stato.

La citata Legge Regionale n. 39, inoltre, rimanda alle sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 3 del 19.01.1984 (articoli 5-6-7). In particolare l'art. 5, intitolato "Effetti di mancato o ritardato pagamento", prevede che "gli atti per i quali sono dovute le tasse previste dalla presente legge non sono efficaci fino a quando le tasse medesime non siano corrisposte".

A seguito dell'entrata in vigore della L.183/2011 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi. Pertanto, i Dottori abilitati, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione (ad esempio: iscrizione all'Ordine Professionale, domanda di partecipazione a concorsi pubblici) e i gestori di pubblici servizi, **NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI**, ma dovranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Pertanto, i certificati potranno essere richiesti solo per usi diversi.

Infine, si ricorda che i **diplomi originali di abilitazione** saranno rilasciati non appena perverranno dal competente Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che provvede alla stampa.